II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/526/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia («il trattato sulla Groenlandia») [1], entrato in vigore il 1º febbraio 1985, stabilisce che il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) non si applica più alla Groenlandia, ma che quest'ultima, in quanto parte di uno Stato membro, è associata alla Comunità europea come uno dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

(2) Nel preambolo, il trattato sulla Groenlandia dispone che dovrebbe essere istituito un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra la Comunità e la Groenlandia e che tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia, e che il regime applicabile ai PTOM, previsto nella parte quarta del trattato CE, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni.

(3) A norma dell'articolo 182 del trattato CE, scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM ed instaurare strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme. Ai sensi dell'articolo 188 del trattato CE, gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato.

(4) Le disposizioni per l'applicazione dei principi di cui agli articoli da 182 a 186 del trattato CE sono esposte nella decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») [2], che continua ad applicarsi alla Groenlandia alle condizioni fissate da tale decisione.

(5) Il Consiglio dell'Unione europea, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2003 sulla revisione intermedia del Quarto protocollo in materia di pesca fra la Comunità europea, il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, ha convenuto sulla necessità di allargare e rafforzare i futuri rapporti tra l'UE e la Groenlandia, tenendo conto dell'importanza della pesca e dei problemi di sviluppo strutturale di tale paese. Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio impegno a fondare le future relazioni tra l'UE e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includerà un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo.

[1] GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1.

[2] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(6) Nelle succitate conclusioni, il Consiglio dell'Unione europea era del parere che, nell'ambito del prossimo quadro finanziario dell'UE e tenendo conto delle esigenze di tutti i PTOM, gli impegni finanziari futuri nei confronti della Groenlandia dovessero essere orientati al loro livello attuale, tenendo conto al tempo stesso di altre circostanze prevalenti e di un giusto equilibrio degli interessi reciproci — in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia e delle esigenze della Comunità di poter accedere in modo continuo e sostenibile agli stock ittici disponibili nelle acque groenlandesi — e dei contributi finanziari di altre parti.

(7) L'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984 ([1]), che richiama lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione della Comunità di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia, sarà sostituito da un nuovo accordo di partenariato in materia di pesca il 1º gennaio 2007.

(8) La dichiarazione comune della Comunità europea, da un lato, e del governo autonomo della Groenlandia e del governo di Danimarca, dall'altro, sul partenariato fra la Comunità europea e la Groenlandia, firmato a Lussemburgo il 27 giugno 2006 ([2]), richiama gli stretti legami storici, politici, economici e culturali fra la Comunità e la Groenlandia e sottolinea l'esigenza di rafforzare ulteriormente il partenariato e la cooperazione negli ambiti coperti dalla presente decisione.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere prese in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]),

DECIDE:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE RELAZIONI FRA LA COMUNITÀ E LA GROENLANDIA

Articolo 1

Partenariato

1. Fatta salva la decisione 2001/822/CE, il partenariato fra la Comunità e la Groenlandia mira in particolare ad ampliare e rafforzare le relazioni fra la Comunità e la Groenlandia, contribuendo allo sviluppo sostenibile di quest'ultima.

2. Gli obiettivi del partenariato sono:

a) fornire un quadro di dialogo;

b) raggiungere obiettivi comuni mediante la consultazione su temi di interesse comune, in modo da garantire il massimo risultato degli sforzi di cooperazione compiuti in linea con le priorità di entrambi i partner;

c) offrire una base per la cooperazione in campo economico, finanziario, scientifico, educativo e culturale, fondata sui principi della mutua responsabilità e dell'assistenza reciproca;

d) contribuire allo sviluppo della Groenlandia.

Articolo 2

Dialogo

La Comunità, la Groenlandia e la Danimarca si consultano in merito ai principi, alle procedure dettagliate e ai risultati del partenariato istituito con la presente decisione.

Articolo 3

Gestione

L'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione e al governo autonomo della Groenlandia in conformità del ruolo e delle responsabilità di ciascun partner come previsto nelle sovvenzioni di finanziamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

PARTE SECONDA

COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA GROENLANDIA

Articolo 4

Settori di cooperazione

La cooperazione sostiene politiche e strategie settoriali volte a facilitare l'accesso alle attività produttive e alle risorse, in particolare:

a) l'istruzione e la formazione;

b) le risorse minerarie;

c) l'energia;

d) il turismo e la cultura;

e) la ricerca;

f) la sicurezza alimentare.

([1]) GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.
([2]) Cfr. la pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 5

Principi generali

1. La cooperazione si basa sul partenariato e viene attuata in conformità delle strategie di cooperazione adottate ai sensi dell'articolo 6. Garantisce che gli apporti di risorse vengano effettuati su base prevedibile e regolare ed è flessibile e adeguata alla situazione della Groenlandia.

2. Sulla scorta di un approccio di partenariato, le attività di cooperazione sono decise sulla base di una stretta consultazione fra la Commissione, il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca. Tali consultazioni sono condotte nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.

Articolo 6

Programmazione

1. Nel quadro del partenariato, il governo autonomo della Groenlandia assume la responsabilità di formulare politiche settoriali, comprese le strategie e la relativa attuazione. Per garantire la sostenibilità delle politiche e delle strategie settoriali, vengono eseguite, se opportuno, valutazioni ambientali strategiche.

2. Nel contesto della presente decisione, il governo autonomo della Groenlandia e la Commissione preparano e adottano un Documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (di seguito «DPSS»), in linea con le politiche settoriali di cui al paragrafo 1.

3. Il governo autonomo della Groenlandia è responsabile di quanto segue:

a) adottare politiche settoriali;

b) seguire e valutare gli effetti e i risultati delle politiche settoriali;

c) garantire l'esecuzione corretta, tempestiva ed efficiente delle strategie nel quadro delle politiche settoriali;

d) riferire alla Commissione, su base annuale, in merito ai risultati ottenuti nel quadro delle politiche settoriali.

4. Spetta alla Commissione adottare la decisione di finanziamento annuale sulla dotazione globale corrispondente al DPSS, in conformità delle procedure di cui all'articolo 10.

Articolo 7

Ambito del finanziamento

Nel quadro delle politiche settoriali istituite dal governo autonomo della Groenlandia, le seguenti attività possono ricevere un finanziamento:

a) riforme e progetti in linea con le politiche settoriali;

b) sviluppo istituzionale, rafforzamento delle capacità e integrazione di aspetti ambientali;

c) programmi di cooperazione tecnica.

Articolo 8

Ammissibilità al finanziamento

Il governo autonomo della Groenlandia è ammissibile al sostegno finanziario fornito ai sensi della presente decisione.

Articolo 9

Misure di attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione di questa parte della decisione vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, entro tre mesi dalla decorrenza degli effetti della presente decisione.

Articolo 10

Procedura di comitato

1. La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito «il comitato»).

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Assistenza finanziaria

1. L'assistenza finanziaria comunitaria copre, ai fini di questa parte della decisione, il periodo compreso fra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

2. L'assistenza finanziaria comunitaria viene accordata sotto forma di sostegno di bilancio.

3. L'assistenza finanziaria comunitaria viene attuata mediante la gestione diretta centralizzata quale definita all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

Articolo 12

Controlli

1. La presente decisione viene attuata in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In particolare, è previsto che la Groenlandia istituisca un sistema di controllo adeguato. Essa verifica regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio comunitario siano state eseguite correttamente. Oltre alla relazione annuale sui risultati ottenuti nel quadro delle politiche settoriali, essa presenta un'attestazione annuale di legittimità e regolarità. Essa adotta le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avvia azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.

2. Gli obblighi dettagliati del governo autonomo della Groenlandia in relazione alla gestione dei fondi comunitari sono esposti nelle convenzioni di finanziamento concluse con la Commissione ai fini dell'attuazione della presente decisione. In particolare, le sovvenzioni di finanziamento fissano indicatori di settore che devono essere realizzati, le condizioni di pagamento da soddisfare e i metodi di controllo per comunicare i progressi sugli indicatori settoriali e garantire il rispetto di dette condizioni.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Riesame

Entro il 30 giugno 2010, la Comunità, il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del partenariato, sulla scorta del quale la Commissione, se necessario, propone una modifica della decisione.

Articolo 14

Decorrenza degli effetti

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 2007. Essa si applica fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.